

TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione fallimentare

Piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 – 70 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per

la sig.ra **Esposito Giovanna** nata a Napoli il 07.12.1961 (Cod. Fisc.: SPSGNN61T47F839V) ed ivi residente alla Via Ignazio Falconieri n. 47, elettivamente domiciliata in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, presso lo studio legale dell’avvocato Filippo Luciano Carrella del foro di Nola (Cod. Fisc. CRRFPP72T15F924H) che la rappresenta e difende in virtù di singola procura alle liti apposte su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., (**All. n. 1**) da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.Lgs. 112/2018 al seguente indirizzo di *posta elettronica Certificata*: filippocarrella@pec.it – *Email*: avv.filippocarrella@libero.it – *Fax*: 081/5101954

INDICE

1) Nucleo familiare; 2) Situazione debitoria; 3) Cause del sovraindebitamento; 3.1 Dettaglio delle obbligazioni assunte; a) Creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Mutuo Fondiario; b) Creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Prestito Personale.; c) Creditore Agenzia delle Entrate; d) Comune di Napoli;
4) La diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 5) Il quadro patrimoniale e reddituale; 5.1 Situazione patrimoniale; a) Asse immobiliare; b) Asse mobiliare (beni mobili registrati); 5.2 Situazione reddituale; c) Asse crediti differiti e attivo circolante; d) Crediti futuri; **5) Fabbisogno necessario al sostentamento della famiglia e residuo disponibile; 6) Situazione debitoria; 7) La proposta: piano di ristrutturazione;** 7.1 Classificazione dei creditori in classi e dettaglio dei pagamenti; a) Creditori prededucibili; b) Creditore ipotecario di I grado, privilegiato immobiliare; c) Creditori con privilegio mobiliare generale, degradati a chirografi; d) Creditori chirografari; **8) Alternativa liquidatoria e convenienza della proposta del piano del consumatore; - Documentazione di riferimento**

Premessa

La sig.ra **Esposito Giovanna**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 2, lettera c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (*in seguito C.C.I.I.*) ha depositato, in data 08.11.2022, presso l’Organismo di Composizione della crisi dell’Ordine degli avvocati di Napoli, istanza introduttiva ex art. 67 e ss. del C.C.I.I. (**All. n. 2**) affinché fosse nominato un professionista

con le funzioni di Gestore della Crisi previste dalla stessa normativa richiamata, poi designati nelle persone dell'avv. Angela Ambrosio e dell'avv. Giuseppe Sparano così come da comunicazione del 09.11.2022 (**all. n. 3**).

In via preliminare si precisa che:

- la sig.ra **Esposito Giovanna** ha la qualifica di “*consumatore*”, così come richiesto dall'art. 2, lettera e) del del C.I.I. ossia di “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”; difatti la sua posizione di *debitore* non nasce, né è conseguenza dello svolgimento di attività imprenditoriale o professionale e versa, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del C.C.I.I., in una situazione di sovraindebitamento, ovverosia in una situazione “ *... perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” e che, pertanto, la sua situazione economico/finanziaria, come richiesto dalla normativa in esame, è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Si dichiara, inoltre, che non ricorrono per l'istante i presupposti impeditivi di cui all'art. 69 del summenzionato Codice in quanto:

a) non ha usufruito e/o presentato negli ultimi cinque anni ricorso per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, previste e disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né ha già beneficiato della esdebitazione; inoltre non è sottoposta a nessuna procedura concorsuale (**All. n. 4**);

b) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

e) ha fornito all'O.C.C. nominato idonea documentazione volta alla costruzione dettagliata della propria situazione economica e patrimoniale (art.68. comma 2, lett.c, C.C.I.I.) (**All. n. 5 Visura ipotecaria e catastale**);

f) ha fornito certificazione attestante la pendenza di procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari a suo carico (**All. n. 6**);

g) non ha subito per cause a lei imputabile provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

h) non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti alla presente richiesta (art. 67, comma 2, lettera c, C.C.I.I.);

i) non è sottoposta a procedimenti penali o non ne è a conoscenza (**All. n. 7 Carichi pendenti / All. n. 8 Casellario giudiziario**);

j) non ha subito protesti (**All. n. 9 Visura protesti/Crif/Centrale Rischi Banca d'Italia**);

Orbene, l'istante, si trova in una situazione finanziaria ai limiti della povertà e in una condizione psico-fisica fortemente critica. Per tale motivo adisce il competente Ecc.mo **Tribunale di Napoli** e

Esposito Giovanna
del f. n. [redacted]

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura per l'omologazione del **Piano di ristrutturazione dei debiti** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 67 e 70 del del C.C.I.I., per i motivi che si andranno dettagliatamente a rappresentare e attestati nella Relazione particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi, avv.ti Angela Ambrosio e Giuseppe Sparano, alla quale si rimanda per ogni dettaglio.

La presente procedura di sovraddebitamento, pertanto, rappresenta per la ricorrente l'unica opportunità onde ottenere una nuova possibilità di ripresa e di riscatto personale e cercare, in tal modo, di porre rimedio e fronteggiare l'angosciante situazione debitoria.

1. NUCLEO FAMILIARE

Come si evince dal *certificato di stato di famiglia storico e certificato di residenza (All. n. 10)*, il nucleo familiare è unipersonale essendo composto unicamente dalla stessa ricorrente sig.ra **Esposito Giovanna** nata a Napoli il 07.12.1961 (Cod. Fisc.: SPSGNN61T47F839V) ed ivi residente alla Via Ignazio Falconieri n. 47, nubile e disoccupata.

2. SITUAZIONE DEBITORIA

Il valore dell'indebitamento complessivo della sig.ra Esposito Giovanna ammonta, al momento della redazione della proposta, a complessivi **€.98.083,33 (Euro novantaottomilaottantatre/33)**. A tal proposito qui di seguito si evidenzia l'elenco di tutti i creditori con i relativi importi residui ancora da versare:

Creditore	Data e importo iniziale	Debito residuo	Privilegio ipotecario	Privilegio	Chirografo
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. <i>Contratto di Mutuo fondiario</i>	08.02.2010 €.90.000,00	€.86.938,88	€.86.938,88		
Avv. Aldo Corvino <i>Spese legali</i>		€.1.781,00		€.1.781,00	
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. <i>Prestito Personale</i>	23.02.2010 €.10.317,79	€.8.272,90			€.8.272,90
Agenzia delle Entrate <i>Tributi</i>		€.702,05		€.702,05	
Comune di Napoli <i>Tributi</i>		€.387,50			€.387,50
TOTALI		€.98.938,33	€.86.938,88	€.2.483,05	€.8.660,40

Totale massa debitoria
€.98.083,33 (Euro novantaottomilaottantatre/33)

- Per una maggiore chiarezza della massa debitoria si allega **Documento n. 1**

Alla suddetta somma devono essere aggiunti i compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi dell'ordine dei commercialisti di Napoli a seguito della nomina del Gestore della Crisi per la presente procedura, pari a complessivi **€.5.861,05** e allo scrivente procuratore -pari a complessivi **€.1.500,00-**, quale professionista incaricato di valutare e predisporre la presente proposta, dei quali importi l'esponente si riconosce debitore.

TOTALE MASSA DEBITORIA
(comprensiva di spese di procedura)

Esposito Giovanna

10/11/2010

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La ricorrente in data 08.02.2010 (impiegata come operaia presso la ditta [REDACTED] con uno stipendio mensile pari ad una media di €.1.185,00) -**All. n. 11 Contratto di lavoro**-, decide di acquistare al prezzo di €.90.000,00, l'appartamento sito a Napoli alla Via Ignazio Falconieri n. 47 e precisamente:

-la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento posto al terzo piano, distinto col numero interno 14 , composto di due vani ed accessori. Riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla sezione SCA, foglio 22, particella 80, sub 121, Via Ignazio Falconieri n. 47, z.c. 3, Cat. A/3, cl. 4, vani 4, r.c. Euro 433,82 (atto di compravendita del 08.02.2010, atto per Notar Avv. Luigi Di Persia Repertorio n. 1171, raccolta n. 819 (**All. n. 12 Atto di compravendita**)).

L'acquisto dell'immobile viene integralmente finanziato con la stipula di un **contratto di mutuo fondiario** stipulato in 08.02.2010 con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., atto per Notar Avv. Luigi Di Persia Repertorio n. 1172 - raccolta n. 820 (**All. n. 13 Contratto di Mutuo**) L'istituto bancario concedeva, infatti, alla parte mutuataria, un mutuo di €.90.000,00 da restituire in 25 anni con rate di €.476,50 per il primo periodo di 5 anni decorrente dal 30 aprile 2010 fino alla data del 31 marzo 2015; di €.524,15 per il secondo periodo di 5 anni a decorrere dal 30 aprile 2015 fino al 31 marzo 2020; di €.576,57 per il terzo periodo di 5 anni decorrente dal 30 aprile 2020 e fino al 31 marzo 2025; di €. 634,23 per il quarto periodo di 5 anni decorrente dal 30 aprile 2025 fino al 31 marzo 2030 e infine di €.697,65 per il quinto e ultimo periodo decorrente dal 30 aprile 2030 al 31 marzo 2035. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal finanziamento, la stessa sig.ra Esposito, concedeva ipoteca sull'immobile sopra descritto per la complessiva somma di €.180.000,00.

Nel medesimo mese di febbraio del 2010 (precisamente il 23.02.20210), lo stesso istituto bancario concedeva alla ricorrente anche un ulteriore **prestito personale** n. 849120 per un ammontare pari ad €.10.317,79 (**All. n. 14 Contratto di prestito personale**), rimborsabile mediante n. 150 rate mensili di ammortamento dell'importo di €.66,00 cadauna, richiesto per avere avere un minimo di liquidità per le spese di sostentamento.

Tanto premesso, si evidenzia che la situazione di "sovraindebitamento" della ricorrente trae, sostanzialmente, origine dal 21.12.2013, data del licenziamento per cessazione di attività della ditta [REDACTED] presso cui la stessa lavorava, con conseguente "messa in mobilità" (**All. n. 15**). Lo stipendio mensile pari ad una media €.1.200,00 (**All. n. 16 Busta paga 2013**), rappresentava, di fatto, per la sig.ra Esposito l'unica fonte di sostentamento e la sola risorsa utilizzabile per pagare le rate mensili del mutuo e del prestito personale.

Rimasta disoccupata e non trovando nessun altro impiego se non saltuari lavori di pulizie domiciliari, la sig.ra Esposito per soddisfare i propri bisogni vitali e per pagare le rate dei due finanziamenti, utilizza prima le "indennità di mobilità" e poi quella di "disoccupazione". Nel periodo di massima difficoltà

Esposito Cirovane

[REDACTED]

chiedeva ed otteneva dalla banca erogante una sospensione del mutuo per 18 mesi usufruendo del “fondo solidarietà”. Successivamente, persistendo le difficoltà economiche, si vedeva costretta a chiedere un’aiuto finanziario al [redacted] grazie al quale riusciva a provvedere a parte del suo sostentamento. L’arrivo della pandemia da Covid 19 complicava ulteriormente la ricerca di un posto di lavoro e pertanto la ricorrente chiedeva una nuova ed ulteriore sospensione del pagamento delle rate del mutuo che però gli veniva riconosciuta solo per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020. Perdurando la situazione di inoccupata (**All. 17 Attestazione di disoccupazione**) e ritrovatasi ormai in una situazione di estremo stato di bisogno, la sig.ra Esposito presentava un’ulteriore richiesta di sospensione trimestrale del mutuo, inspiegabilmente non concessa dalla Banca. Non avendo nemmeno più i fondi necessari per il proprio nutrimento, la sig.ra Esposito chiedeva aiuto alla “Caritas” che le forniva un sostegno alimentare mensile tramite la Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” di Napoli (**All. n. 18**) e presentava domanda per il reddito di cittadinanza, successivamente accordato (**All. n. 19**). In tale disperata situazione, la ricorrente, non avendo possibilità alternative, si trovava costretta a sospendere definitivamente il pagamento delle rate mensili del mutuo e del prestito personale entrambi stipulati con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Esposito Carolina

3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

**A) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
MUTUO FONDIARIO - Creditore privilegiato**

Contratto di “*Mutuo Fondiario*” stipulato in data 08.02.2010 con l’istituto bancario **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** per un totale di **€.90.000,00** e per la durata di 25 anni per un complessivo numero di **300 rate mensili di importo crescente ogni 5 anni**. A garanzia del pieno adempimento degli obblighi derivanti dal mutuo, la Sig.ra Esposito Giovanna, parte datrice d’ipoteca, concedeva a favore della Banca erogante, l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile di sua proprietà, analiticamente descritto nel precedente *paragrafo n. 2*, per la complessiva somma di **€.180.000,00**.

All’atto della stipula la ricorrente poteva contare su un’entrata certa e sicura, lavorando come operaia presso la ditta “Cal. Imer s.r.l.” percependo uno stipendio mensile di **€.1.185,00** mensile (*vedasi la dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, pari ad €.15.417,00 -All. n. 20-*). Le rate mensili del mutuo venivano regolarmente pagate dalla ricorrente fino ai primi mesi del 2021 nonostante il licenziamento subito nel 2013 e la conseguente situazione di persistente disoccupazione.

Come facilmente si evince dagli atti allegati, le condizioni di concessione del suddetto mutuo appaiono palesemente inique in quanto, a fronte di un immobile acquistato per €.90.000,00, veniva erogato a favore della ricorrente, un mutuo di pari somma, garantito tramite un’ipoteca dal valore complessivo di €.180.000,00. L’importo concesso con la stipula del “*mutuo fondiario*” risulta, pertanto, manifestamente superiore al limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.B. che determina, in automatico, la nullità del contratto (*vedasi in tal senso le ordinanze della Corte di Cassazione n. 11543/2018*

dell'11.05.2018 e n. 1193/020 del 21.01.2020 e la recentissima Sentenza della Corte d'appello di Milano, Sez. III del 14.02.2022). Il limite inderogabile del *quantum* della prestazione creditizia (pari all'80% del valore dell'immobile oggetto di ipoteca) rappresenta infatti il tratto distintivo e l'elemento essenziale del di questo tipo di contratto, invalicabile dall'autonomia privata in quanto riveste il rango di norma imperativa di ordine pubblico la cui violazione determina la nullità integrale del contratto stesso che può essere rivelata dal Giudice anche *ex officio*. Nel caso specifico la Banca con l'erogazione alla ricorrente della somma di €90,000,00 ha finanziato completamente il costo dell'acquisto dell'immobile sopra descritto (€90,000,00), superando, in tal modo, il limite invalicabile dell'80% (pari ad €72.000,00) previsto dalla norma poc'anzi richiamata.

A tal proposito si precisa che l'Istituto di credito ha, attualmente, introdotto innanzi al Tribunale di Napoli, una procedura esecutiva immobiliare evente R.G. n. 134/2023, G.E. Ciccarelli, sull'appartamento di proprietà della ricorrente (All. n. 21), che ha fatto maturare un ulteriore debito a carico della sig.ra Esposito pari ad €1.781,90 quali onorari dovuti all'avv. Aldo Corvino, procuratore dell'istituto bancario procedente.

- Ad oggi la **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** vanta un credito pari ad **€86.938,88 (Euro ottantaseimilanovecentotrentaotto/88)**
- Ad oggi l'avv. **Aldo Corvino** vanta un credito pari ad **€1.781,90 (Euro millesettecentottantauno/90)**

**B) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
PRESTITO PERSONALE - Creditore chirografo**

Contratto di "Prestito Personale" stipulato il 23.02.2010 (stesso mese e stesso anno di stipula del mutuo summenzionato) con lo stesso istituto bancario - **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** - per un totale di **€10.317,79** e per la durata di 12 anni e 5 mesi per un complessivo numero di **150 rate** mensili di importo pari ad €66,00 ciascuna chiesto per soddisfare esigenze di sostentamento personale. Le rate mensili del prestito venivano regolarmente pagate dalla ricorrente fino ai primi mesi del 2021 nonostante il licenziamento subito nel 2013 e la conseguente situazione di persistente disoccupazione.

- Ad oggi residua un importo pari ad **€8.272,90 (euro ottomiladuecentosettantadue/90)**

C) AGENZIA delle ENTRATE - Creditore Privilegiato mobiliare

A tal proposito si sottolinea che la ricorrente ha soltanto marginali pendenze tributarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e delle riscossione relative all'imposta comunale sugli immobili (IMU) ma si sottolinea che per la natura di detti debiti, non può parlarsi di volontaria assunzione del debito. Nello specifico il debito residuo ammonta a complessivi **€702,05 (All. n. 22)** relativo alle cartelle di seguito elencate:

1) Imposta comunale sugli immobili (IMU) più interessi

Cartella: 07120190008828123 000 - Notifica 10.06.2019 – Ruolo: anno 2018 – Nr.: 0011515

Codice tributo	Anno riferimento	Numero	Carico iscritto a ruolo	Debito residuo
8858 I	2011	01	€205,00	€205,00

Esposito Corvino



8861 I	2011	01	€.1,00	€.1,00
Diritti di notifica		€.5,88		€.5,88
Interessi mora/somme aggiuntive				
Oneri di riscossione				
Rimborso spese esecutive				
TOTALE		€.211,88		€.235,82

2) Imposta comunale sugli immobili (IMU)

Cartella: 07120180045061344 000 - Notifica 25.02.2019 – Ruolo: anno 2018 – Nr.: 0006363

Codice tributo	Anno riferimento	Numero	Carico iscritto a ruolo	Debito residuo
8858 I	2010	01	€.203,00	€.203,00
Diritti di notifica		€.0,00		€.0,00
Interessi mora/somme aggiuntive				€.12,56
Oneri di riscossione				€.12,93
Rimborso spese esecutive				€.0,00
TOTALE		€.203,00		€.228,49

3) Imposta comunale sugli immobili (IMU)

Cartella: 07120180045061344 000 - Notifica 25.02.2019 – Ruolo: anno 2018 – Nr.: 0005687

Codice tributo	Anno riferimento	Numero	Carico iscritto a ruolo	Debito residuo
8858 I	2009	01	€.206,00	€.206,00
Diritti di notifica		€.5,88		€.5,88
Interessi mora/somme aggiuntive				€.12,74
Oneri di riscossione				€.13,12
Rimborso spese esecutive				€.0,00
TOTALE		€.211,88		€.237,74

- **Ad oggi residua un importo complessivo pari ad €.702,05 (Euro settecentodieci/05)**

D) COMUNE di NAPOLI - Creditore Chirografo

Anche in tal caso la ricorrente ha soltanto marginali pendenze nei confronti del comune di Napoli per un importo residuo pari a complessivi €.**387,50 (All. n. 23)** relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada qui di seguito elencate:

Numero verbale	Data	Targa	Categoria modello	e	Dovuto	Debito residuo

19270122930	11.11.2019	ES924ZT	Autoveicolo Lancia	€.101,00	€.101,00
201221399810	04.03.2020	ES924ZT	Autoveicolo Lancia	€.187,00	€.187,00
21121337766	17.02.2021	ES924ZT	Autoveicolo Lancia	€.99,50	€.99,50

- **Ad oggi residua un importo complessivo pari ad €.387,50 (Euro trecentoottantasette/50)**

4. LA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le vicende che hanno determinato, nel tempo, il progressivo indebitamento della ricorrente Esposito Giovanna hanno come principale causa il licenziamento dalla stessa subito in data 21.12.2013 per la cessazione delle attività della ditta "██████████" presso cui, all'epoca, lavorava. Tale evento, oltre a compromettere l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, ha destabilizzato, sia psicologicamente che economicamente, la serenità dell'istante. Quest'ultima difatti, subito dopo il licenziamento, ha cercato in ogni modo di rimpiegarsi nel mondo del lavoro ma senza risultati anche a causa del successivo avvento della pandemia da Covid 19 che ha reso difficilissimo l'accesso ad un nuovo impiego (*periodo di disoccupazione 2013/2023*). La ricorrente pur impossibilitata a far fronte agli impegni assunti, ha ottemperato, fin quanto è stato possibile, al pagamento della rata mensile del mutuo (*data licenziamento 2013 – ultima rata pagata del mutuo e del prestito è avvenuta ai primi mesi del 2021*), malgrado vivesse un situazione di estrema difficoltà finanziaria. Difatti, l'indennità di disoccupazione prima e il reddito di cittadinanza poi, così come l'esiguo TFR maturato, venivano interamente utilizzati per adempiere al pagamento delle obbligazioni e per soddisfare le proprie esigenze primarie. A riprova della diligenza impiegata, si sottolinea che il debitore, nei periodi di estrema difficoltà, ha, in ogni caso, cercato di ottenere dalla banca erogatrice soluzioni alternative (*vedasi in tal senso le richieste di sospensione del mutuo*).

In tale angosciante situazione la ricorrente è riuscita, con sofferenza, a tirare avanti solo grazie all'aiuto della "Caritas" locale che le ha fornito cibo e generi di prima necessità attraverso i c.d. pacchi alimentari e alla solidarietà ██████████ e di alcuni amici che, mensilmente, contribuivano al pagamento delle bollette delle utenze.

Nel caso in esame, va quindi categoricamente escluso che il debitore/consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo al credito ingiustificatamente e/o in misura non proporzionata alle sue capacità patrimoniali o tramite comportamenti opportunistici e/o che abbia posto in essere condotte colpose/dolose tali da eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124 bis T.U.B.. Come sopra evidenziato, la sopravvenuta impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte è dipesa esclusivamente da un evento imprevedibile e ad una causa esterna alla sfera volitiva del debitore (*licenziamento e successive*

Esposito Giovanna

██████████

difficoltà a trovare un nuovo impiego). Inoltre, si sottolinea che la ricorrente non ha mai compiuto, nel corso della sua vita, spese voluttuarie o destinate ad un uso diverso dal soddisfacimento degli ordinari bisogni di consumo della vita familiare con conseguente assenza di atti in frode e di profili di colpa grave o dolo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il comportamento tenuto dalla ricorrente può essere facilmente inquadrato come condotta complessivamente **diligente, responsabile ed incolpevole del sovraindebitamento**.

La situazione di *insolvenza* è stata, infatti, conseguenza e causa non già di un comportamento negligente *ex se*, bensì di contingenze gravi, imprevedibili (*licenziamento*) ed idonee a varcare il giudizio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto.

In conclusione, nel caso di specie si può affermare che, la ricorrente è *meritevole* di avere una secondo chance di rinascita ai sensi dei principi enunciati dalla riforma introdotta dall'art. 4 ter, comma 1, lett. f), numero 1 del D.Lgs. 28.10.2020 convertito con modificazione della Legge 18 dicembre 2020, richiamato anche dall'art. 69, comma 1, del C.C.I.I.

Di contro, si evidenzia come ad incidere sulla situazione debitoria della debitrice sia stata, anche, la condotta non del tutto irreprensibile dell'istituto bancario, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che ha incautamente erogato credito (*mutuo in data 08.02.2010 e prestito personale in data 23.02.2010*) nello stesso mese e nello stesso anno ad un soggetto che, all'epoca, usufruiva di uno stipendio mensile medio basso pari ad €.1.185,00. Lo stanziamento dei due finanziamenti ha determinato una doppia rata mensile il cui importo complessivo pari ad €.651,00 assorbiva più della metà dello stipendio.

Esposito Giovanna	Stipendio anno 2010	Rata Mutuo	Rata Prestito Personale	Quota disponibile per sostentamento familiare
	€.1.185,00	€.585,60	€.66,00	€.533,40

Con tale comportamento la banca ha, di fatto, violato i principi della c.d. affidabilità creditizia. Durante la fase istruttoria, la finanziaria deve infatti valutare tutte le informazioni raccolte ed esprimere un *credit score* (punteggio di affidabilità) con il quale determinare l'affidabilità creditizia del cliente. Secondo tale procedura, il giudizio dell'istituto bancario dovrebbe basarsi su elementi oggettivi e soggettivi. I primi sono ricavati attraverso tre fonti: i dati anagrafici del cliente, forniti al momento della richiesta; le banche dati pubbliche, o Centrali Rischi, come quelle di Banca d'Italia e della SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), che forniscono informazioni sulla storia creditizia del cliente riguardo a finanziamenti di importo elevato; le banche dati private, o Sistemi di Informazione Creditizia (ad esempio CRIF), che forniscono dettagli sui prestiti di importo più contenuto. I criteri di valutazione soggettivi dipendono invece dalla *credit policy* della finanziaria, ma il più importante è sempre il **rapporto rata-reddito**: esso esprime l'incidenza della rata del prestito sul reddito netto mensile del richiedente (cioè il reddito disponibile al netto degli impegni finanziari in corso) e, di norma, non deve superare il **30-35%**. Ciò significa che, per massimizzare le chance di

erogazione, ad un cliente con reddito mensile di 1.185,00 (come nel caso della ricorrente), può essere concesso un prestito la cui rata non superi i €355,00 mensili. Nel caso di specie invece la banca ha posto a carico della ricorrente una rata mensile complessiva pari quasi al doppio di quello dovuto: €651.60.

In virtù del comportamento imprudente dell'istituto bancario, la condotta della sig.ra Esposito può essere, al massimo, qualificata come connotata da colpa lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata da soggetti professionisti qualificati, titolari di un ufficio di diritto privato e di un *peculiare status professionale* ("cd esperto del settore").

Inoltre, nelle fasi delle trattative per l'elargizione dei due finanziamenti, non è emerso, né è stato dedotto ed eccepito dalla banca alcun comportamento fraudolento e/o doloso della ricorrente tali da incidere sulla formazione della volontà dei finanziatori, né quest'ultimi hanno mai lamentato o contestato un comportamento sleale della stessa ricorrente.

5. IL QUADRO PATRIMONIALE E REDDITUALE

5.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE

a. Asse Immobiliare

La ricorrente è proprietaria solamente dell'unità immobiliare di edilizia popolare, da ristrutturare, sita in una zona periferica di Napoli alla Via Ignazio Falconieri n. 47 di seguito descritta:

-piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento posto al terzo piano, distinto col numero interno 14, composto di due vani ed accessori. Riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune alla sezione SCA, foglio 22, particella 80, sub 121, Via Ignazio Falconieri n. 47, z.c. 3, Cat. A/3, cl. 4, vani 4, r.c. Euro 433,82. Confini: detta via, ripiano scala ed appartamenti interni 13 e 15 (*Vedasi all. n. 12*)

Su tale proprietà pende un'ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

L'immobile è stato periziato dal CTP – Dr Arch. Giorgio Maria Marchese con studio in Napoli alla Via Kagoshima n. 5 il quale previa stima ne ha attribuito un valore attuale pari ad €65.000,00 (*All. n. 24*)

b. Asse mobiliare e beni mobili registrati

La sig.ra **Esposito Giovanna** dispone di un'autovettura modello LANCIA Y targata ES 924 ZT, immatricolata nel 2013 (*all. n. 25*) con una anzianità di oltre 9 anni, che versa in condizioni non ottimali e il cui valore è irrisorio e che pertanto si propone di escludere dal piano.

5.2 SITUAZIONE REDDITUALE

c. Asse crediti differiti e attivo circolante

Attualmente la ricorrente risulta disoccupata e percettore del reddito di cittadinanza per un importo impignorabile mensile pari ad €650,00 (*vedasi all. n. 19*) che verosimilmente verrà percepito fino ad agosto 2023 secondo quanto stabilito dalle nuove direttive dell'attuale Governo Italiano.

La ricorrente non vanta crediti futuri.

Esposito Giovanna

Esposito Giovanna

d. Rapporti di conto corrente

La ricorrente non ha alcun conto corrente attivo.

6. FABBISOGNO NECESSARIO AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA E RESIDUO DISPONIBILE

Le spese correnti strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente ammontano, mensilmente, ad **€.693,48** secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale spesa	Importo su base annua	Importo su base mensile
Spese condominio	€.480,00	€.40,00
Tari	€.219,96	€.18,33
Acqua bollette Gori	€.132,00	€.11,00
Luce Enel	€.408,00	€.34,00
Gas	€.327,96	€.27,33
Contributo Detersivi e generi vari per la casa	€.600,00	€.50,00
Prodotti per l'igiene	€.360,00	€.30,00
Abbigliamento e calzature	€.480,00	€.40,00
Generi alimentari	€.2.760,00	€.230,00
Utenze cellulari	€.144,00	€.12,00
Visite mediche, medicinali e integratori	€.360,00	€.30,00
Benzina e manutenzione auto, trasporti	€.1.560,00	€.110,00
Assicurazione auto	€.559,92	€.46,66
Revisione auto (ogni 2 anni)	€.70,00	€.2,91
Revisione bombola metano (ogni 4 anni)	€.180,00	€.3,75
TV canone	€.90,00	€.7,50
TOTALE	€.9.908,00	€.693,48

- Per una maggiore chiarezza delle spese di sostentamento del ricorrente si allega **Documento n. 2**

L'analisi dei dati ISTAT riguardanti un nucleo familiare composto da una sola persona, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad €.419,92 e per spese non alimentari pari ad €.1.192,21 per un totale di **€.1.612,13**. Orbene, alla luce dei dati sopra indicati, non possono che ritenersi congrue e contenute le spese indicate dalla ricorrente anche in considerazione del notevole aumento del costo della vita. Al suddetto importo mensile di €.693,48, va sommato la somma pari a complessivi €.653,60 necessaria per il pagamento delle rate del mutuo e del prestito personale, con un passivo netto mensile pari ad **€.1.347,08** a fronte di un'entrata (reddito di cittadinanza) pari ad **€.650,00**.

In conclusione si può affermare che la ricorrente non ha alcun reddito residuo disponibile.

Importo Carenza

Le somme verranno liquidate in prededuzione al 100% tramite un totale di n. 18 rate mensili per l'O.C.C. e di n. 10 rate mensili per l'advisor.

b) Creditore ipotecario di I grado, privilegiato immobiliare

Il debito residuo nei confronti del creditore ipotecario **-Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.-** ammonta complessivamente ad €.86.938,88. La ricorrente propone il soddisfacimento parziale mediante attribuzione della somma di **€.42.600,05 (Euro quarantaduemilaseicento/05)**, pari al **49%** del credito vantato che verrà corrisposto tramite un totale di n. 119 rate mensili (*di cui 134 rate da €.360,00, 1 da 291,16 e 1 da €.188,89*), iniziando dalla 18° rata e terminando alla 136° rata.

c) Creditori con privilegio mobiliare generale degradati a chirografi

In tale categoria di sono stati inseriti:

- la **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** (*quale creditore ipotecario per la residua parte del mutuo non soddisfatta nella sopra indicata categoria, pari al 51% ossia ad €.44.338,83*);
- l'**avv. Aldo Corvino**, quale procuratore costituito dell'istituto bancario procedente, per gli onorari della procedura esecutiva immobiliare pendente (*pari ad €.1.781,90*);
- l'**Agenzia delle Entrate** (*quale creditore con privilegio mobiliare generale, per la somma di €.702,05*).

I suddetti creditori vengono degradati a chirografi in considerazione dell'incapienza del bene ipotecato che rappresenta l'unico immobile liquidabile di proprietà della ricorrente e dello scarsissimo valore dell'autovettura in suo possesso che, per tale motivo, è stata esclusa dal presente piano.

Per tali creditori viene previsto un trattamento uguale a quello sviluppato per i creditori originariamente chirografari, pari al **2,5%** del residuo vantato. Tale ultima percentuale corrisponde per

- per la **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** a complessivi **€.1.108,47** che verranno pagati tramite n. 5 rate mensili, partendo dalla 136° rata;
- per l'**avv. [REDACTED]** in **€.44,55** che verrà pagato in un'unica rata;
- per l'**Agenzia delle Entrate** a complessivi **€.17,55**, che verranno pagati in un'unica rata.

d) Creditori originariamente chirografari

Per detta categoria di crediti, in cui rientrano la **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** per il residuo ancora pendente per il prestito personale stipulato il 23.02.2010 (*pari ad €.8.272,90*) il **comune di Napoli** per i tributi ordinari non pagati (*pari ad €.387,50*), è stata prevista una soddisfazione del **2,5%** e precisamente:

- per la **Banca nazionale del Lavoro S.p.A.** il riconoscimento di un importo complessivo pari ad **€.206,82**, che verranno pagati in un'unica rata corrispondente alla 137° del piano;
- per il **Comune di Napoli** viene riservata la stessa percentuale di soddisfazione pari al **2,5%** con il pagamento di **€.9,69**, (140° rata del piano)

Nello specifico vengono riconosciuti i seguenti importi:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Creditori	Credito residuo	Importo totale riconosciuto
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Mutuo <i>Creditore ipotecario I grado</i>	€.86.938,88	€.42.600,05 (pari al 49,00 % del dovuto) in n. 119 rate
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Mutuo <i>Creditore ipotecario degradato a chirografo</i>	€.44.338,83 (<i>pari al 51% del residuo credito del mutuo</i>)	€.1.108,47 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 5 rate
Avv. Aldo Corvino <i>Creditore privilegiato degradato a chirografo</i>	€.1.781,90	€.44,55 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
Agenzia delle Entrate Tributi <i>Creditore con privilegio degradato a chirografo</i>	€.702,05	€.17,55 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
Comune di Napoli Tributi <i>Creditore chirografo</i>	€.387,50	€.9,69 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Prestito personale <i>Creditore chirografo</i>	€.8.272,90	€.206,82 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
TOTALE	€.96.301,33	€.43.942,58

- Per una maggiore chiarezza del piano di ristrutturazione dei debiti si allega **Documento n. 3**

Il Piano proposto pertanto appare rispettoso della *par conditio creditorum* e delle cause legittime di prelazione, prevedendo il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, nonché il soddisfacimento del credito ipotecario (in misura non inferiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione del bene ipotecato) e dei crediti chirografari nella misura del 2,5%; inoltre il piano risulta rispettoso anche del criterio di "bilanciamento" degli interessi antagonisti e, precisamente, dell'interesse del debitore alla ristrutturazione dei propri debiti e al mantenimento dell'unica abitazione e dell'interesse dei creditori al soddisfacimento delle rispettive pretese, prospettando l'unica soluzione più conveniente sul piano strettamente economico.

RIEPILOGO RIPARTO PIANO DEL CONSUMATORE

Classe Creditori	Importo totale riconosciuto
In prededuzione <i>Gestore + advisor</i>	€.6.188,84 – pari al 100% del dovuto
Ipotecario di I° grado <i>Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.</i>	€.42.600,05 - pari al 49,00% del dovuto
Creditori con privilegio degradati a chirografi <i>Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. + Avv. Aldo Corvino + Agenzia delle Entrate</i>	€.1.170,57 - pari al 2,5 % del dovuto
Chirografari <i>Banca Nazionale del Lavoro + comune di Napoli</i>	€.216,51 – pari al 2,5 % del dovuto
TOTALE	€.50.175,97

Importo Cessione

11/11/2014

- Per una maggiore chiarezza del piano di ammontarmento del pagamento delle rate mensili e dell'ammontare di quest'ultime si allega **Documento n. 4**

8 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E CONVENIENZA DEL PIANO

Essendo l'**alternativa liquidatoria** una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'*art. 268 e seguenti del C.C.I.I.* e non una procedura esecutiva individuale, si può affermare che, nel caso di specie, tale possibilità è realizzabile solo nelle modalità sopra rappresentate.

Prima di entrare nel merito della questione, giova però evidenziare che la *ratio* della procedura di sovraindebitamento è quella di garantire la possibilità agli insolventi civili di cancellare i propri debiti e di ripartire da zero permettendogli di non liquidare l'unica abitazione familiare quando l'offerta presentata risulti non inferiore dell'alternativa liquidatoria.

Orbene, nel caso di specie appare evidente la maggiore convenienza economica della presente proposta rispetto alla vendita forzata dell'unico immobile di proprietà del debitore (*adibita ad abitazione*) e pertanto il piano dovrà essere omologato così come previsto dell'*art. 67, comma 4, C.C.I.I.* Al di là delle considerazioni precedentemente esposte circa la violazione dell'*art. 38, comma 2 T.U.B.*, va in ogni caso rilevato che la vendita dell'immobile ipotecato non genererebbe vantaggi apprezzabili, né garantirebbe al creditore un grado di soddisfazione maggiore rispetto a quello ricavabile in caso di liquidazione del bene. Difatti secondo la previsione dell'*art. 67 comma 4, C.C.I.I.*, là dove si fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene, deve essere inteso come riferita al ricavato ottenibile in sede di procedura esecutiva individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato. Pertanto l'alternativa per il creditore ipotecario, come nel caso di specie, è data proprio dal soddisfacimento coattivo delle proprie ragioni a mezzo della procedura espropriativa (peraltro già introdotta dal creditore ipotecario), con la conseguenza che, rispetto al ricavato ottenibile in sede di liquidazione coattiva, va valutata la misura minima di soddisfacimento del creditore prelatizio nell'ambito del piano di ristrutturazione. Il valore di mercato del bene, quindi, non costituisce il valore finale da prendere in considerazione per stabilire la misura minima di soddisfacimento del creditore privilegiato nell'ambito della procedura di omologa del piano bensì soltanto il valore da cui prendere le mosse per giungere e stabilire il presumibile ricavato in caso di liquidazione del bene.

Tanto precisato, appare opportuno analizzare il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del compendio immobiliare della ricorrente al fine di individuare la soluzione che assicuri un maggior grado di soddisfazione al ceto creditorio. Nel caso in esame, il valore attuale di mercato del bene immobile ipotecato, di proprietà del debitore, è stato stimato tramite perizia tecnica (*vedasi all. n. 23*) dall'esperto nominato dalla ricorrente, in complessivi €.65.000,00. La valutazione tiene conto della natura dell'immobile, di vecchia costruzione, da ristrutturare, classificato come edilizia popolare, ubicato in una zona periferica di Napoli e della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. Inoltre, il valore dell'offerta

Espresso Chiaro



minima nelle procedure esecutive è fissato, di norma, nel 75% del prezzo base che, nel caso di specie, corrisponde ad €48.750,00. La comune esperienza nel settore delle vendite giudiziarie insegna che è plausibile ipotizzare -in maniera ottimistica e prudente- che non verranno formulate offerte di aggiudicazione nelle prime 2/3 fasi d'asta e ciò in presenza di un immobile in normali condizioni di conservazione (*la qual cosa non è riscontrabile nel caso de quo*). Per quanto sopra evidenziato, atteso il deprezzamento previsto per ciascuna fase d'asta, potesse essere realistico considerare i seguenti ricavati:

Tentativo di vendita all'asta	Prezzo base	Offerta minima
Primo tentativo	€65.000,00	€48.720,00
Secondo tentativo	€48.720,00	€36.520,00
Terzo tentativo	€36.520,00	€27.000,00

In ogni caso, agli importi previsti andranno detratte le spese di procedura (*custode, delegato alla vendita, pubblicità, spese legali etc.*), stimabili in circa €15.000,00/€20.000,00.

Orbene, come è facilmente desumibile dalla tabella sopra riportata, gli importi prospettati quali "ricavato" al netto delle spese nelle varie fasi di liquidazione del bene immobile ipotecato, appaiono inferiori rispetto alla somma offerta al creditore ipotecario pari a complessivi **€43.708,52** (ossia il **50,27%** del residuo vantato) - di cui €42.600,05 come privilegiato ed €1.108,47 come chirografo degradato. Tale somma garantisce, in ogni caso, il rispetto dell'art. 67 comma 4, del C.C.I.I. a mente del quale "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC*".

Né la tempistica di una procedura esecutiva appena introdotta dalla banca procedente, appare più favorevole al creditore ipotecario. Si evidenzia, infatti, che la durata del piano per la soddisfazione dell'ipotecario (11 anni e 7 mesi con termine al 2034) risulta essere anche inferiore alla fine della durata naturale del mutuo in oggetto (aprile 2035). Inoltre, tenendo conto della durata prevista dalla Legge Pinto per le procedure esecutive, considerati i tempi di introduzione, l'alea delle vendite giudiziarie (*aggiudicazione dopo almeno 2/3 tentativi di vendita con conseguenti forti ribassi*), i termini concessi all'aggiudicatario per il versamento del saldo e i tempi necessari per il riparto, la proposta di ristrutturazione formulata appare congrua e conveniente anche sotto questo aspetto.

Inoltre, si sottolinea che in base al nuovo C.C.I.I. non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano di ristrutturazione dei debiti che preveda una dilazione di significativa durata, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Non è tanto la durata del piano ma la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ad incidere sull'omologa.

Lorenzo Giovanni



Infine si precisa che nel caso del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Gestore della crisi ha il compito, tramite la relazione particolareggiata, di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori in base al piano proposto dal consumatore e la loro soddisfazione nell'alternativa liquidatoria. Spetta quindi all'OCC verificare che la soddisfazione dei creditori proposta nel piano, sia veritiera e non sia peggiorativa rispetto a quanto gli stessi creditori ricaverebbero dall'alternativa liquidatoria. A tal proposito va evidenziato che anche in caso di *cram down*, il Tribunale potrà omologare il piano proposto dal debitore/consumatore, qualora il Giudice appuri che, ferme tutte le altre condizioni ostative, il creditore in questione non potrebbe avere soddisfazione maggiore nell'alternativa liquidatoria. Anzi addirittura potrebbe verificarsi, qualora l'OCC giudicasse il piano non conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio ma, non essendo state presentate contestazioni da parte dei creditori, che il Giudice omologhi lo stesso il piano del consumatore in questione.

Ebbene, nel caso in esame, come ampiamente dimostrato, alcun comportamento doloso è attribuibile al debitore, pertanto il piano, che appare ammissibile giuridicamente, fattibile economicamente e rispetto al quale l'alternativa liquidatoria non appare più conveniente, è da omologare, anche in virtù della condotta della condotta banca mutuante che ha contribuito manifestamente a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Esposito Giovanna, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, coadiuvata dai due Gestori della crisi - avv. Angela Ambrosio e avv. Giuseppe Sparano- nominati dall'O.C.C. di Napoli, i quali hanno redatto la "relazione particolareggiata" con annessi allegati (**Documento n. 5**) attestante la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del presente "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"

CHIEDE

che, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, l'O.C.C. di Napoli, per il tramite dei nominati Gestori della Crisi, avv. Angela Ambrosio e avv. Giuseppe Sparano, presenti domanda al Tribunale di Napoli per il vaglio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti e dei provvedimenti successivi previsti dall'art. 70 del medesimo decreto legislativo sopra richiamato per l'omologazione.

Pertanto, l'istante

RICORRE

all' Ill.mo Tribunale di Napoli, il quale

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da *sovraindebitamento* previsti dagli artt. 65, 67 e 68 del D. Lgs. n. 14/2022, così come modificato dal successivo D. Lgs del 17 giugno 2022, n. 83 e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori

VOGLIA

con decreto *ex art.* 70 del D.Lgs. n. 14/2022

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta

DISPONENDO

ai sensi dell'art. 70, comma 1, a cura dell'Organismo della composizione della crisi, la comunicazione della proposta allegata e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori nei termini di legge disponendo l'idonea forma di pubblicità e la trascrizione degli stessi a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo

ORDINI

inoltre, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 14/2022, il divieto di disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e il divieto di azioni esecutive e cautelare sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati, in quanto, in caso contrario si pregiudicherebbe la fattibilità dello stesso piano proposto e si violerebbe la regola della *par conditio creditorum*. In particolare

DISPONGA


la sospensione del procedimento esecutivo pendente Tribunale di Napoli -G.E. Ciccarelli- avente R.G. n. 134/2023, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo

Infine, nella denegata ipotesi di mancata omologazione del piano sopra esposto, si chiede sin d'ora che lo stesso venga trasformato nella procedura di **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** ex art. 268 C.C.I.I. e ss., con tutte le consequenziali di legge previste dalla normativa di competenza.


Palma Campania (NA) lì


(assuntore)

Esposito Giovanna
(ricorrente)


Avv. Filippo Luciano Carrella
(advisor)





Si depositano i seguenti **allegati di riferimento**:

All. n. 1 Procura alle liti e carta d'identità del ricorrente; **All. n. 2** Istanza di nomina del Gestore della crisi; **All. n. 3** O.C.C. di Napoli: nomina dei Gestori della Crisi; **All. n. 4** Autocertificazione di mancato ricorso alle procedure di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti e di procedure esecutive; **All. n. 5** Visura ipotecaria / Visura catastale; **All. n. 6** Certificazione di mancata pendenza di procedure esecutive immobiliari e mobiliari; **All. n. 7** Certificato di carichi pendenti; **All. n. 8** Certificato di Casellario Giudiziario; **All. n. 9** Visura Protesti/Crif/Centrale Rischi Banca d'Italia;

All. n. 10 Certificato Stato di famiglia / Certificato di residenza; *All. n. 11* Contratto di lavoro con la Cal.Imer; *All. n. 12* Atto di compravendita immobile; *All. n. 13* Contratto di Mutuo fondiario stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; *All. n. 14* Contratto di prestito personale Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; *All. n. 15* Comunicazione di licenziamento dall'Ufficio C. n. 1; *All. n. 16* Busta paga del 2013; *All. n. 17* Attestato di disoccupazione; *All. n. 18* Attestato di sostegno alimentare dalla Caritas; *All. n. 19* Certificazione del Reddito di cittadinanza; *All. n. 20* Dichiarazione dei redditi 2010 e degli ultimi tre anni; *All. n. 21* Atto di precetto e atto di pignoramento; *All. n. 22* Estratto ruolo dell'Agenzia delle Entrate; *All. n. 23* Estratto ruolo comune di Napoli; *All. n. 24* Perizia tecnica ed estimativa dell'immobile; *All. n. 25* Libretto e visura PRA dell'autovettura; *All. 26* Busta paga e carta d'identità dell'assuntore Esposito [redacted]

Documento n. 1: Elenco dei creditori con residui; **Documento n. 2:** Elenco delle spese necessarie al sostentamento; **Documento n. 3:** Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti; **Documento n. 4:** Piano di ammortamento delle rate mensili; **Documento n. 5:** Relazione particolareggiata dei Gestori dell'O.C.C. di Napoli.

Esposito Giovane

[redacted]

Avv. Filippo Luciano Carrella

DOCUMENTO N. 1

ELENCO DEI CREDITORI CON I RELATIVI IMPORTI RESIDUI

Creditore	Data e importo iniziale	Debito residuo	Privilegio ipotecario	Privilegio	Chirografo
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. <i>Contratto di Mutuo fondiario</i>	08.02.2010 €90.000,00	€86.938,88	€86.938,88		
Avv. Aldo Corvino <i>Spese legali</i>		€1.781,00		€1.781,00	
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. <i>Prestito Personale</i>	23.02.2010 €10.317,79	€8.272,90			€8.272,90
Agenzia delle Entrate <i>Tributi</i>		€702,05		€702,05	
Comune di Napoli <i>Tributi</i>		€387,50			€387,50
TOTALI		€98.938,33	€86.938,88	€2.483,05	€8.660,40

Totale massa debitoria
€98.083,33 (Euro novantaottomilaottantatre/33)

Esposito Cirovane

DOCUMENTO N.º 1

Elenco Passivo Sig.ra Esposito Giovanna

PREDEDUZ. COMPENSO OCC € 5.861,05
PREDEDUZ. Compenso Avv. € 1.500,00
TOTALE PREDUZIONE € **7.361,05**

	CREDITORE	DATA	Importo iniziale	Debito residuo	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO Ipotecario	PRIVILEGIO
1	MUTUO FONDIARIO BNL	08/02/2010		€ 86.938,88		€ 86.938,88	
2	AVV. ALDO CORVINO			€ 1.781,90			€ 1.781,90
3	PRESTITO PERSONALE BNL	08/02/2010		€ 8.272,90	€ 8.272,90		
4	AGENZIA DELLE ENTRATE			€ 702,05			€ 702,05
5	COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.AMMIN.			€ 387,50	€ 387,50		

TOTALI				€ 8.660,40	€ 86.938,88	€ 2.483,95
--------	--	--	--	------------	-------------	------------

Esposito Giovanna

Totale Prededuz. € 7.361,05
Totale Privilegio € 89.422,83
Totale Chirografo € 8.660,40
€ 105.444,28

Priv. ex art. 2751 bis n. 2 (Compenso 1.433,00 +spese :43,90
notif. atto pign. -278,00 x contributo - 27,00 marca da bollo)

€ 98.083,23

Enrico Gioianni

DOCUMENTO N. 2

FABBISOGNO NECESSARIO AL SOSTENTAMENTO DELLA RICORRENTE

Le spese correnti strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente ammontano, mensilmente, ad **€.693,48** secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale spesa	Importo su base annua	Importo su base mensile
Spese condominio	€.480,00	€.40,00
Tari	€.219,96	€.18,33
Acqua bollette Gori	€.132,00	€.11,00
Luce Enel	€.408,00	€.34,00
Gas	€.327,96	€.27,33
Contributo Detersivi e generi vari per la casa	€.600,00	€.50,00
Prodotti per l'igiene	€.360,00	€.30,00
Abbigliamento e calzature	€.480,00	€.40,00
Generi alimentari	€.2.760,00	€.230,00
Utenze cellulari	€.144,00	€.12,00
Visite mediche, medicinali e integratori	€.360,00	€.30,00
Benzina e manutenzione auto, trasporti	€.1.560,00	€.110,00
Assicurazione auto	€.559,92	€.46,66
Revisione auto (ogni 2 anni)	€.70,00	€.2,91
Revisione bombola metano (ogni 4 anni)	€.180,00	€.3,75
TV canone	€.90,00	€.7,50
TOTALE	€.9.908,00	€.693,48

Ernesto Qivane

DOCUMENTO N. 3

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Creditori	Credito residuo	Importo totale riconosciuto
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Mutuo <i>Creditore ipotecario I grado</i>	€.86.938,88	€.42.600,05 (pari al 49,00 % del dovuto) in n. 119 rate
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Mutuo <i>Creditore ipotecario degradato a chirografo</i>	€.44.338,83 (<i>pari al 51% del residuo credito del mutuo</i>)	€.1.108,47 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 5 rate
Avv. Aldo Corvino <i>Creditore privilegiato degradato a chirografo</i>	€.1.781,90	€.44,55 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
Agenzia delle Entrate Tributi <i>Creditore con privilegio degradato a chirografo</i>	€.702,05	€.17,55 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
Comune di Napoli Tributi <i>Creditore chirografo</i>	€.387,50	€.9,69 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Prestito personale <i>Creditore chirografo</i>	€.8.272,90	€.206,82 (pari al 2,5% del dovuto) in n. 1 rata
TOTALE	€.96.301,33	€.43.942,58

Enrico Ciavanne

DOCUMENTO N.º 3

Ipotesi di riparto Piano Esposito

GRADO	DESCRIZIONE	TOTALE RIPARTITO
PREDEUZIONE		€ 6.188,84
PREDEUZIONE	COMPENSO OCC (80% COMPRESO IVA 22%)	€ 4.688,84
PREDEUZIONE	Compenso Adv.	€ 1.500,00
	TOTALE PREDEUZIONE	€ 6.188,84

Privilegio

Dom.n.	DESCRIZIONE		
		RIPARTO	PERC.
1	MUTUO FONDIARIO BNL	€ 42.600,05	49,00%
TOTALE PRIVILEGIO		€ 42.600,05	

CHIROGRAFO

Dom.n.	DESCRIZIONE		
		RIPARTO	PERC.
1	MUTUO FONDIARIO BNL REGREDITO A CHIROGRAFO	€ 1.108,47	2,5%
2	AVV.ALDO CORVINO REGREDITO IN CHIROGRAFO	€ 44,55	2,5%
3	PRESTITO PERSONALE BNL	€ 206,82	2,5%
4	AGENZIA DELLE ENTRATE REGREDITO IN CHIROGRAFO	€ 17,55	2,5%
5	COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.AMMIN.	€ 9,69	2,5%
TOTALE CHIROGRAFO		€ 1.387,08	

RIPARTO TOTALE PRED.	€	6.188,84
RIPARTO PRIVILEGIO	€	42.600,05
RIPARTO CHIROGRAFO	€	1.387,08
Totale	€	50.175,97

Rate complessive 139 da € 360,00 + 1 da € 135,97

11 anni e 7 mesi

Predeuzione	100%	N.rate	anni
€ 6.188,84	6.188,84	16,73	1,39
Privilegio	49,00%		
€ 86.938,88 €	42.600,05	115,14	9,59
Chirografo	2,5%		
€ 55.483,18 €	1.387,08	3,75	0,31
	50.175,97		

Esposito Ciarame
Mario Esposito



80% di € 5.861,05

CREDITO ORIGINARIO	
--------------------	--

€	86.938,88	Priv. Ipotecario
€	86.938,88	

CREDITO ORIGINARIO	
--------------------	--

€	44.338,83
€	1.781,90
€	8.272,90
€	702,05
€	387,50
€	55.483,18

*Enfante Gioranne
Maced Epinita*

DOCUMENTO N.º 4

1

Piano Esposito
N.139 Rate da 360,00 e 1 rata da 91,42

		Compenso OCC	Avv.	Mutuo Fond.BNL	Mutuo Fond.BNL(chir)	Prest.Person.BNL
N.RATE	Importo rata	4.688,84	1.500,00	€ 42.600,05	1.108,47	206,82
	1	360,00				
	2	360,00				
	3	360,00	150,00			
I	4	360,00	150,00			
	5	360,00	150,00			
	6	360,00	150,00			
	7	360,00	150,00			
	8	360,00	150,00			
	9	360,00	150,00			
	10	360,00	150,00			
	11	360,00	150,00			
	12	360,00	150,00			
	4.320,00	2.820,00	1.500,00	-	-	-
	13	360,00				
	14	360,00				
	15	360,00				
II	16	360,00				
	17	360,00				
	18	360,00	68,84	291,16		
	19	360,00		360,00		
	20	360,00		360,00		
	21	360,00		360,00		
	22	360,00		360,00		
	23	360,00		360,00		
	24	360,00		360,00		
	4.320,00	1.868,84		2.451,16	-	-
	25	360,00		360,00		
	26	360,00		360,00		
III	27	360,00		360,00		
	28	360,00		360,00		
	29	360,00		360,00		
	30	360,00		360,00		
	31	360,00		360,00		
	32	360,00		360,00		
	33	360,00		360,00		
	34	360,00		360,00		
	35	360,00		360,00		
	36	360,00		360,00		
	4.320,00			4.320,00	-	-
	37	360,00		360,00		
	38	360,00		360,00		
	39	360,00		360,00		
IV	40	360,00		360,00		
	41	360,00		360,00		
	42	360,00		360,00		
	43	360,00		360,00		
	44	360,00		360,00		
	45	360,00		360,00		
	46	360,00		360,00		
	47	360,00		360,00		
	48	360,00		360,00		

Esposito Ciarame
Mara Esposito

Ag.entrare	Comune Napoli - Serv.gest.Ammin.	AVV.ALDO CORVINO
17,55	9,69	

50.131,42

Erposito Giovanni
Mare Episto

	4.320,00	4.320,00	-	-
V	49	360,00	360,00	
	50	360,00	360,00	
	51	360,00	360,00	
	52	360,00	360,00	
	53	360,00	360,00	
	54	360,00	360,00	
	55	360,00	360,00	
	56	360,00	360,00	
	57	360,00	360,00	
	58	360,00	360,00	
	59	360,00	360,00	
	60	360,00	360,00	
	4.320,00	4.320,00	-	-
VI	61	360,00	360,00	
	62	360,00	360,00	
	63	360,00	360,00	
	64	360,00	360,00	
	65	360,00	360,00	
	66	360,00	360,00	
	67	360,00	360,00	
	68	360,00	360,00	
	69	360,00	360,00	
	70	360,00	360,00	
	71	360,00	360,00	
	72	360,00	360,00	
	4.320,00	4.320,00		
VII	73	360,00	360,00	
	74	360,00	360,00	
	75	360,00	360,00	
	76	360,00	360,00	
	77	360,00	360,00	
	78	360,00	360,00	
	79	360,00	360,00	
	80	360,00	360,00	
	81	360,00	360,00	
	82	360,00	360,00	
	83	360,00	360,00	
	84	360,00	360,00	
	4.320,00	4.320,00		
VIII	85	360,00	360,00	
	86	360,00	360,00	
	87	360,00	360,00	
	88	360,00	360,00	
	89	360,00	360,00	
	90	360,00	360,00	
	91	360,00	360,00	
	92	360,00	360,00	
	93	360,00	360,00	
	94	360,00	360,00	
	95	360,00	360,00	
	96	360,00	360,00	
	4.320,00	4.320,00		
	97	360,00	360,00	
	98	360,00	360,00	
	99	360,00	360,00	

Erpinto Ciarrocca
Mario Episcopo

IX	100	360,00	360,00			
	101	360,00	360,00			
	102	360,00	360,00			
	103	360,00	360,00			
	104	360,00	360,00			
	105	360,00	360,00			
	106	360,00	360,00			
	107	360,00	360,00			
	108	360,00	360,00			
		4.320,00	4.320,00			
	109	360,00	360,00			
	110	360,00	360,00			
X	111	360,00	360,00			
	112	360,00	360,00			
	113	360,00	360,00			
	114	360,00	360,00			
	115	360,00	360,00			
	116	360,00	360,00			
	117	360,00	360,00			
	118	360,00	360,00			
	119	360,00	360,00			
	120	360,00	360,00			
		4.320,00	4.320,00			
	121	360,00	360,00			
	122	360,00	360,00			
XI	123	360,00	360,00			
	124	360,00	360,00			
	125	360,00	360,00			
	126	360,00	360,00			
	127	360,00	360,00			
	128	360,00	360,00			
	129	360,00	360,00			
	130	360,00	360,00			
	131	360,00	360,00			
	132	360,00	360,00			
			4.320,00	4.320,00		
		133	360,00	360,00		
	134	360,00	360,00			
XII	135	360,00	360,00			
	136	360,00	188,89	153,56		
	137	360,00		143,49	206,82	
	138	360,00		360,00		
	139	360,00		360,00		
	140	135,97		91,42		
			2.655,97	1.268,89	1.108,47	206,82
		4.688,84	1.500,00 €	42.600,05	1.108,47	206,82

Esposito Giovanni
 Marco Esposito

17,55

9,69

17,55

9,69

44,55

44,55

17,55

9,69

44,55

50.175,97

Enferita Civarone
Marco Spinto